



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/01/2006

=====

ADDI' 17/01/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL Vice SEGRETARIO: Laura FANASCA

***** OMISSIS

ASSENTI: COSTA - NIERI

DELIBERAZIONE 35

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale concernente: "Modifiche alla Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (norme sul governo del territorio) e successive modifiche".



35 17 GEN. 2006 R



Oggetto: Proposta di Legge Regionale concernente "Modifiche alla Legge Regionale 22 Dicembre 1999, n. 38 (norme sul governo del territorio) e successive modifiche"

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

Rilevata la distintiva condizione di Roma quale Capitale della Repubblica, ribadita dall'articolo 114 della Costituzione, nonché la sua configurazione istituzionale di Capoluogo di Città metropolitana, riconosciuta al Comune stesso dal successivo articolo 118 e dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Attese le oggettive peculiarità connesse alla dimensione territoriale, demografica e sociale della Capitale ed alla ricaduta sul suo assetto e sviluppo urbanistico;

Ritenuto, anche in relazione ai principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione, richiamati nell'art. 16 della Legge Statutaria 11.11.2004, n. 1, che le superiori considerazioni postulino, una disciplina urbanistica speciale per il Comune di Roma con riguardo al procedimento di formazione del proprio strumento urbanistico generale e relative varianti, tale da consentire sin d'ora - in deroga alle norme vigenti - la piena attuazione del metodo della copianificazione urbanistica, consacrato nella L.R. 22.12.1999 n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni (Norme sul governo del territorio), anche nelle more della pianificazione territoriale provinciale ed in particolare della Città metropolitana di Roma;

Considerato, infine, opportuno provvedere, più in generale, ad una riformulazione organica e razionalizzatrice del procedimento di formazione dei Piani Territoriali Provinciali Generali e dei Piani Urbanistici Generali Comunali, di cui agli articoli 21 e 33 della già citata L.R. 22 dicembre 1999 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo della proposta di legge formulato dalla Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi" in Collegamento con la Direzione regionale "Territorio e Urbanistica", al fine di assicurarne l'analisi tecnico - normativa;

Vista la relazione dell'Assessore regionale all'Urbanistica

all'unanimità

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 22 dicembre 1999 n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni", che forma parte integrante della presente deliberazione, composta di 6 articoli e di una relazione.





Proposta di legge regionale concernente:

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N. 38
(NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO) E SUCCESSIVE MODIFICHE”**

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 1

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 è abrogata.



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Marrazzo".

Handwritten initials "Pm" in black ink.

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 38/1999)



1. L'articolo 21 della l.r. 38/1999 è sostituito dal seguente:

Art. 21
(Adozione e verifica del PTPG)

1. La provincia provvede alla formazione del proprio PTPG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale la provincia stessa e la Regione definiscono consensualmente i contenuti dello strumento di pianificazione provinciale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.

2. La provincia adotta lo schema di PTPG. Qualora il PTPG assuma la particolare efficacia dei piani settoriali nelle materie di cui all'articolo 19, comma 2, la provincia convoca, preliminarmente all'adozione dello schema di PTPG, le amministrazioni statali interessate, l'amministrazione regionale, nonché gli enti comunque competenti per la pianificazione nelle citate materie, al fine di acquisire le intese di cui all'articolo 19, comma 3.

3. Lo schema di PTPG, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della provincia, in libera visione al pubblico secondo le modalità stabilite dalla provincia stessa. Del deposito è dato avviso sul BURL e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Entro lo stesso termine la provincia indice una conferenza alla quale partecipano gli enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a livello provinciale. La conferenza definisce i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando una relazione complessiva nella quale è contenuta, oltre alle osservazioni ed alle eventuali proposte di modifica allo schema di PTPG, una specifica e motivata valutazione delle indicazioni urbanistiche degli eventuali piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

B



5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 per la definizione dei lavori della conferenza, la provincia, valutate le proposte di modifica eventualmente pervenute, adotta il PTPG e lo trasmette alla Regione corredato della eventuale relazione complessiva di cui al comma 4.

6. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PTPG alla Regione, il presidente della provincia, ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 1, convoca, d'intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della Regione e della provincia, nell'ambito della quale viene verificata la compatibilità del PTPG adottato con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o di settore, di ambito regionale o statale. In sede di prima riunione della conferenza di copianificazione i partecipanti stabiliscono il termine, non superiore in ogni caso a sessanta giorni, entro cui i lavori della conferenza debbono concludersi.

7. Nel caso in cui il PTPG contenga elementi di difformità rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6, nella conferenza sono individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il PTPG a tali previsioni.

8. I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi, convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da apportare al PTPG.

9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza, il Presidente della Regione ed il presidente della provincia sottoscrivono l'accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 8. L'accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla Giunta regionale e dal consiglio provinciale.

10. Contestualmente alla ratifica dell'accordo, il consiglio provinciale approva il PTPG, in conformità alle eventuali modifiche, concordate nell'accordo medesimo, apportate al fine di conformare il PTPG alle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.

11. Con l'atto di approvazione possono essere apportate al PTPG adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti dell'accordo di pianificazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

12. Il PTPG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BURL e dell'approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PTPG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.”



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo







Art. 3

(Modifica all'articolo 23 della l.r. 38/1999)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 38/1999 è abrogato.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 4
(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 38/1999)



1. L'articolo 26 della l.r. 38/1999 è abrogato.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 38/1999)

1. L'articolo 33 della l.r. 38/1999, come da ultimo modificato dalla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 44, è sostituito dal seguente:

“Art. 33

(Adozione e verifica del PUCG)

1. Il comune provvede alla formazione del proprio PUCG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale il comune stesso e la provincia definiscono consensualmente i contenuti dello strumento urbanistico comunale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il comune adotta il PUCG ai sensi della l. 1150/1942 e successive modifiche. Il PUCG adottato, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico, secondo le modalità stabilite dal comune stesso. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Entro lo stesso termine il comune può effettuare consultazioni sul PUCG con enti pubblici ed organizzazioni rappresentative di categorie interessate e attiva, comunque, processi di partecipazione e conoscenza in ordine al piano adottato promovendo incontri ed altre forme di intervento diretto dei cittadini.

4. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, il comune deduce sulle osservazioni presentate, adeguando eventualmente il PUCG alle osservazioni accolte, e trasmette il PUCG medesimo alla provincia.

5. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PUCG alla provincia, il sindaco, ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 1, convoca, d'intesa con il presidente della provincia, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della provincia e del comune, nell'ambito della quale viene verificata la compatibilità del PUCG adottato con le previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione territoriali o di settore, di ambito regionale o statale,

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Bno



preordinati alla tutela di interessi differenziati. I lavori della conferenza debbono comunque concludersi entro sessanta giorni dalla data della sua convocazione.

6. Nel caso in cui il PUGC contenga elementi di difformità rispetto alle previsioni del PTPG ovvero a quelle degli strumenti di pianificazione di cui al comma 5, nella conferenza sono individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il PUGC a tali previsioni.

7. Qualora nella stessa conferenza si ravvisi l'opportunità di provvedere alla variazione delle disposizioni contenute nel PTPG e tali difformità siano valutate positivamente dal presidente della provincia, quest'ultimo trasmette il PUGC al consiglio provinciale che può procedere alla variazione del PTPG con le forme e modalità di cui agli articoli 21 e 22. Il termine di cui al comma 5 resta sospeso e riprende il suo decorso dall'approvazione della variazione del PTPG.

8. I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi, convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da apportare al PUGC.

X 9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza, il presidente della provincia ed il sindaco sottoscrivono l'accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 8. L'accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dal consiglio comunale.

10. Contestualmente alla ratifica dell'accordo, il consiglio comunale approva il PUGC, in conformità alle eventuali modifiche, concordate nell'accordo medesimo, apportate al fine di conformare il PUGC alle previsioni del PTPG ed degli strumenti di pianificazione di cui al comma 5.

11. Con l'atto di approvazione possono essere apportate al PUGC adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti dell'accordo di pianificazione.

12. Il PUGC definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BURL e dell'approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PUGC acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione."

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Art. 6

(Modifiche all'articolo 66 della l.r. 38/1999)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 della l.r. 38/1999 è inserito il seguente:

2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, è in ogni caso facoltà dei comuni provvedere alla formazione ed approvazione dei piani regolatori generali e loro varianti, adottati successivamente al 31 dicembre 2005 e comunque non oltre la data di pubblicazione del PTPG, con le modalità previste dai commi 2 e seguenti dell' articolo 66 bis.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 7

(Inserimento dell'articolo 66 bis nella l.r. 38/1999)

1. Dopo l'articolo 66 della l.r. 38/1999 è inserito il seguente:

“Art. 66 bis

(Disposizioni transitorie per la formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Roma e delle relative varianti)

1. In relazione alla particolare condizione di Roma quale Capitale della Repubblica, ribadita dall'articolo 114 della Costituzione, alla sua configurazione istituzionale di capoluogo di area metropolitana riconosciuta dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, tenuto conto dei principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione, richiamati nell'articolo 16 dello Statuto regionale, nonché delle oggettive peculiarità connesse alla dimensione territoriale, demografica e sociale della Capitale ed alla ricaduta sul suo assetto e sviluppo urbanistico, il Comune di Roma, in deroga alla norma transitoria di cui all'articolo 66 della presente legge e nelle more dell'approvazione del PTPG, provvede alla formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti mediante la conclusione di un accordo di pianificazione, secondo le forme e modalità di cui ai commi successivi.

2. Il Sindaco, al fine di verificare la possibilità di concludere l'accordo di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla trasmissione alla Regione del piano regolatore generale o della variante e della deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni pervenute, adottati ai sensi della l. 1150/1942 e successive modifiche, convoca, d'intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti del Comune, della Regione e della Provincia, nell'ambito della quale viene esaminato il piano o la variante adottati e verificata l'acquisizione dei pareri e nulla osta di altre amministrazioni prescritti dalla legislazione vigente, nonché l'opportunità di introdurre le modifiche di cui all'articolo 10, comma 2, della citata l. 1150/1942, come modificato dall'articolo 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Rene

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo



3. Nella conferenza vengono, in ogni caso, individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il piano o la variante adottati alle previsioni di strumenti di pianificazione territoriali e di settore, di ambito regionale o statale.
4. In esito ai lavori della conferenza, che debbono comunque concludersi entro sessanta giorni dalla convocazione, i partecipanti alla conferenza stessa convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sulle eventuali modifiche, integrazioni ed adeguamenti da apportare al piano o alla variante adottati.
5. Qualora lo schema di accordo di cui al comma 4 preveda, rispetto al piano o alla variante adottati dal Comune, modifiche differenti dagli adeguamenti di cui al comma 3, sulle medesime si pronuncia il consiglio comunale entro trenta giorni dal ricevimento dello schema stesso.
6. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza ovvero alla pronuncia favorevole del consiglio comunale ai sensi del comma 5, il Sindaco ed il Presidente della Regione, sentito il Presidente della Provincia, sottoscrivono l'accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 4. L'accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla Giunta regionale e dal consiglio comunale.
7. Contestualmente alla ratifica dell'accordo, il consiglio comunale approva il piano o la variante adottati, in conformità alle eventuali modifiche ed adeguamenti concordate nell'accordo medesimo.
8. Con l'atto di approvazione possono essere apportate al piano o alla variante adottati esclusivamente le modifiche necessarie per conformarli ai contenuti dell'accordo di pianificazione.
9. Il piano regolatore generale o la relativa variante acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURL dell'avviso della avvenuta approvazione.
10. Le misure di salvaguardia previste dalla l. 1902/1952 hanno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data di adozione piano regolatore generale o delle sue varianti.".

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



ALLEG. alla DELIB. N. 35 R
DEL 17 GEN. 2006

Regione Lazio

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA

L'Assessore



Proposta di legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 22 dicembre 1999 n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni."
(NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO) E SUCCESSIVE MODIFICHE"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge regionale – avuto riguardo alla distintiva condizione di Roma quale Capitale della Repubblica, ribadita dall'articolo 114 della Costituzione, nonché alla sua configurazione istituzionale di Capoluogo di Città metropolitana, riconosciuta al Comune stesso dal successivo articolo 118 e dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché in relazione ai principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione, richiamati nell'art. 16 della Legge Statutaria 11.11.2004, n. 1, si intende dettare una disciplina urbanistica speciale per il Comune di Roma relativamente al procedimento di formazione del proprio strumento urbanistico generale e delle relative varianti, tale da consentire, sin d'ora - nelle more della pianificazione territoriale provinciale ed in particolare della Città metropolitana di Roma - la piena attuazione del metodo della copianificazione urbanistica, consacrato nella L.R. 22.12.1999 n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni (Norme sul governo del territorio).

Più in generale, poi, la proposta di legge regionale in questione intende provvedere ad una riformulazione organica e razionalizzatrice del procedimento di formazione dei Piani Territoriali Provinciali Generali e dei Piani Urbanistici Generali Comunali, di cui agli articoli 21 e 33 della già citata L.R. 22 dicembre 1999 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni.

Massimo Pompili

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo